**REPUBBLICA ITALIANA** Sentenza n. 128/2026

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA**

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. **38059** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

**XX**, nato a **XX** il **XX** C.F. **XX** e ivi residente in Via **XX**, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Giuseppe Ferrari n. 2 presso lo studio dell'avv. Marco Pintus che lo rappresenta e difende;

**contro**

**Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza,** in persona del Ministro p.t., costituito in proprio;

**Visto** il Codice di Giustizia Contabile;

**Uditi,** all'udienza in data 28 maggio 2026, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Marco Pintus per il ricorrente e il Luogotenente Tommaso Cuscito per la Guardia di Finanza;

Considerato in

**FATTO**

Con ricorso depositato in data 5 dicembre 2025, **XX**, come sopra generalizzato, già Ispettore della Guardia di Finanza, riferisce:

- di essersi arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza in data 18 ottobre 1983, di essere stato nominato Luogotenente cariche speciali in data

1^ gennaio 2017 e, a far data 29 novembre 2019, di essere stato giudicato idoneo e collocato in congedo – per raggiunti limiti di età – nella posizione di ausiliaria con determina del Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza, Ufficio del Personale del 13/12/2019;

- di aver presentato in data 2/1/2020, già in ausiliaria, istanza per il conferimento della nomina al titolo di Sottotenente nella riserva di complemento ai sensi dell'art. 8 della legge n. 915 del 4/8/1942, specificando di essere in congedo nella posizione dell'ausiliaria;

- che con nota del 14/9/2021, consegnata in data 27/9/2021, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha comunicato che con decreto del M.E.F. del **XX** è stata riconosciuta l'idoneità e accolta la suindicata domanda con decorrenza dal 2/1/2020;

- di aver continuato dal 29 novembre 2019 in poi a percepire l'indennità di ausiliaria e ad osservare gli obblighi e i comportamenti previsti per la posizione di ausiliaria, fin quando a far data dal 30 settembre 2021, senza alcun provvedimento né alcuna comunicazione, l'Amministrazione ha sospeso il versamento dell'indennità di ausiliaria;

- di aver ricevuto in data 3/10/2022 dal CIAN Prot. n. **XX** del **XX** comunicazione per conoscenza, diretta all'I.N.P.S. – Gestione ex I.N.P.D.A.P., dell'emissione dei decreti di pensione ordinaria e privilegiata rispettivamente n. **XX** del **XX** e n. **XX** del **XX**;

- di aver altresì ricevuto dal C.I.A.N. nota n. **XX** del **XX** con il prospetto degli emolumenti corrisposti "*nel periodo trascorso nella posizione giuridica dell'ausiliaria*" da cui si evince la corresponsione dell'indennità di ausiliaria dal 29/11/2019 al 30/9/2021, nonché in data 26/4/2023 i decreti pensionistici

e i relativi prospetti di calcolo dai quali si evince che non risulta valorizzato il periodo effettivo prestato e maturato in ausiliaria successivamente al 2/1/2020 fino al collocamento in congedo assoluto;

- di aver diffidato l'Amministrazione con pec del 23/5/2023 e successiva pec di intimazione e diffida del 27/11/2024 a voler procedere a rettificare i provvedimenti pensionistici;
- che con la nota del **XX** n. **XX**, l'Amministrazione ha confermato i provvedimenti pensionistici.

Ciò posto, il ricorrente, nel ritenere illegittimo l'operato dell'ex datore di lavoro, ha chiesto la riforma dei suindicati decreti del C.I.A.N. n. **XX** del **XX** e n. **XX** del **XX** nella parte in cui è stato dichiarato cessato dalla posizione di ausiliaria a decorrere dal 2/1/2020, senza considerare e valorizzare l'intero periodo prestato nella posizione di ausiliaria dal 29 novembre 2019 fino alla data del congedo assoluto del 29 novembre 2021 o, in subordine, fino alla data del 30/9/2021, con conseguente diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento.

Si è costituta in proprio la Guardia di Finanza, la quale, dopo aver dettagliatamente ricostruito la cornice normativa di riferimento, ha evidenziato la legittimità del proprio operato, nonché l'assoluta infondatezza della pretesa del ricorrente.

Con memoria in vista dell'udienza, il ricorrente ha replicato alle deduzioni difensive dell'Amministrazione.

All'udienza del 28 maggio 2026, il difensore del ricorrente ha concluso insistendo per l'accoglimento della domanda, mentre il rappresentante della G.d.F. si è riportato alla memoria difensiva.

La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula.

**DIRITTO**

La questione sottoposta all'esame di questo Giudice attiene alla domanda del ricorrente volta alla rideterminazione del trattamento pensionistico previo riconoscimento della decorrenza della cessazione del periodo in ausiliaria fino alla data del congedo assoluto del 29 novembre 2021 o, in subordine, fino alla data del 30 settembre 2021.

In particolare, il ricorrente contesta la legittimità della determinazione del Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza che avrebbe considerato cessato retroattivamente il periodo di ausiliaria al momento della presentazione dell'istanza, in data 2 gennaio 2020, per la nomina al titolo di Sottotenente nella riserva di complemento.

Il ricorso è infondato.

In primo luogo, occorre prendere le mosse dalla normativa che regola le ipotesi di congedo dei militari.

In particolare, viene in rilievo la disposizione di cui all'art. 880 del d.lgs. 66/2010 (cd. Codice dell'ordinamento militare, C.O.M.), la quale elenca le categorie alle quali possa appartenere il militare in congedo, tra le quali vi sono quelle dell'"*ausiliaria*" (lett.a del comma 1), ovvero della "*riserva di complemento*" (lett. e del comma 1).

Dalla lettura di tale disposizione emerge in maniera chiara l'assoluta incompatibilità tra le due categorie, non potendo ad evidenza un militare in congedo essere collocato contemporaneamente nella categoria dell'ausiliaria e della riserva di complemento.

A ben vedere, tale incompatibilità risulta giustificata dalla diversità delle due posizioni giuridiche.

Infatti, come ben evidenziato dalla difesa dell'Amministrazione resistente, mentre il collocamento del personale in ausiliare comporta "… *la disponibilità a prestare servizio nell'ambito del Comune o della Provincia di residenza presso l'Amministrazione di appartenenza o altra Amministrazione*" (art. 886, comma I, C.O.M.), i militari collocati nella riserva di complemento hanno "… *obblighi di servizio solo in tempo di guerra o di gravi crisi internazionali*" (art. 890, comma III, C.O.M.).

Ciò vale peraltro ad evidenziare come appaia del tutto inconferente l'assunto del ricorrente, secondo cui il cambiamento di *status* nella riserva di complemento assuma carattere meramente "*onorifico*", sussistendo, come detto, specifici obblighi in capo ai militari collocati in tale categoria seppur limitati ad ipotesi di guerra e gravi crisi internazionali.

Occorre a questo punto accertare il momento in cui si determina il passaggio nella posizione dei Sottoufficiali (ora ispettori) a Sottotenenti della riserva di complemento.

Al riguardo, occorre prendere le mosse dal dato pacifico che l'inserimento nella categoria della riserva di complemento avvenga su domanda dell'interessato (art. 2 della Legge 234/1940).

La domanda può essere presentata, come nel caso in esame, anche da parte di militari che siano cessati dal servizio (n.4 del citato articolo 2 della L.234/40).

Il procedimento finalizzato alla collocazione in posizione di riserva di complemento richiede poi l'accertamento dei requisiti di idoneità da parte di apposita Commissione prevista dall'art. 17 del d.lgs. 69/2001.

Secondo quanto riferito dalla difesa della Guardia di Finanza, tale Commissione si riunisce, in via ordinaria, con cadenza annuale.

Quanto al termine di conclusione del procedimento, il D.P.C.M. 30 giugno 2011 n.147 prevede infine che il provvedimento di nomina debba intervenire entro 90 giorni dalla formulazione del giudizio di idoneità.

Così ricostruita la cornice di riferimento, reputa questo Giudice che, in assenza di disposizioni in merito alla decorrenza del termine di collocamento nel ruolo dei Sottufficiali nella Riserva di complemento, al provvedimento con il quale l'interessato viene collocato nel ruolo della Riserva di complemento debba attribuirsi, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nelle note d'udienza, natura dichiarativa, con conseguente decorrenza del termine dalla data della domanda.

Va infatti evidenziato che, dall'esame delle disposizioni che regolano la disciplina della nomina nella categoria dei Sottotenenti della Riserva, dettagliatamente ricostruite dall'Amministrazione resistente, emerge in maniera chiara come il relativo procedimento debba ritenersi finalizzato all'accertamento di requisiti preesistenti alla data di presentazione della domanda.

E infatti, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 234 del 1940, come sostituito dall'art. 8 della legge 915 del 1942, possono essere ammessi alla categoria dei Sottotenenti della Riserva di complemento i sottoufficiali in possesso di una determinata anzianità, ovvero già cessati dal servizio, che siano altresì in possesso di un determinato titolo di studio, nonchè dei requisiti di condotta e idoneità previsti per il relativo grado di complemento dal regolamento organico.

In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 90 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126, tuttora in vigore, recante il regolamento organico per la Regia guardia di finanza, "*Il grado di sottotenente di complemento può essere conferito, a domanda, ai marescialli ed ai brigadieri all'atto in cui vengono collocati a riposo o passano ad impieghi civili dello Stato, purché essi rispondano alle seguenti condizioni:*

*I) non abbiano superato il 45° anno di età;*

*II) abbiano lodevolmente disimpegnato le funzioni del loro grado;*

*III) conservino la prescritta idoneità fisica;*

*IV) siano dichiarati idonei dalla Commissione di avanzamento;*

*V) si trovino in posizione sociale ed economica tale da garantire il prestigio del grado di ufficiale.".*

Reputa dunque questo Giudice che correttamente l'Amministrazione abbia fatto decorrere la nomina a Sottotenente nella riserva di complemento dalla data della presentazione della relativa domanda, essendo del tutto indifferente la durata del procedimento finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti.

Non può peraltro non evidenziarsi come l'interessato, con la presentazione dell'istanza, nel manifestare interesse alla modifica del proprio *status* giuridico, debba ritenersi pienamente consapevole della incompatibilità tra le due posizioni giuridiche, con tutto ciò che questo comporta sotto il profilo della rinuncia ai benefici economici connessi al precedente *status*.

In buona sostanza, tra la data di presentazione della domanda e l'adozione del provvedimento di nomina nella categoria della riserva di complemento, si configura una sorta di sospensione della posizione giuridica dell'interessato, nelle more dell'accertamento del possesso dei requisiti per il cambiamento di

status.

Sotto tale profilo, reputa questo Giudice come appaia corretta la circolare n. **XX** del **XX** adottata dal Comando Generale della Guardia di Finanza, richiamata dalla difesa dell'Amministrazione resistente, nella parte in cui ha, fra l'altro, precisato che "… *non potranno avere ulteriore corso le domande di richiamo presentate da coloro che abbiano prodotto istanza per ottenere la nomina a Sottotenente della riserva di complemento ovvero per il conferimento della nomina a Vice Brigadiere o Maresciallo di complemento, considerata l'alternatività delle categorie del congedo. Conseguentemente, in costanza di richiamo, l'eventuale formalizzazione della domanda per la nomina al grado di Sottotenente della riserva di complemento, determina causa di cessazione anticipata dal richiamo*".

Appare dunque del tutto privo di fondamento l'assunto del ricorrente secondo cui la previsione della decorrenza della nomina a Sottotenente nella riserva di complemento dalla data della domanda sarebbe illegittima, nella misura in cui lo stesso ricorrente avrebbe continuato a percepire l'indennità di ausiliaria e a rimanere sottoposto al comportamento e agli obblighi previsti per tale posizione fino al provvedimento di nomina nella nuova categoria.

Ed invero, quanto al pagamento dell'indennità di ausiliaria durante la pendenza del procedimento per l'accertamento dei requisiti, è evidente che trattasi di misura a tutela dell'interessato nell'ipotesi, non verificatasi nel caso di specie, in cui lo stesso procedimento si concluda in senso negativo.

Quanto al comportamento e agli obblighi, va evidenziato che al personale in ausiliaria è richiesto di rendersi disponibile a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di

appartenenza o altra amministrazione (art. 886 C.O.M.), ed è imposto il divieto di assumere impieghi, né rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione militare (art. 994 C.O.M.).

Ebbene il ricorrente ha espressamente riferito che, nel periodo di pendenza del procedimento dinanzi alla Commissione per l'avanzamento, non siano state avanzate proposte di impiego presso altre Amministrazioni o la stessa di appartenenza, né che abbia rifiutato impieghi retribuiti di altra natura, evenienze queste che avrebbero al più potuto giustificare una revoca dell'istanza già presentata per il passaggio alla categoria della riserva di complemento.

Né tanto meno risulta che il ricorrente abbia mai presentato, al fine di meglio orientare le proprie scelte, istanze acceleratorie rispetto alla, pur discutibile, tempistica prevista per l'adozione del giudizio da parte della Commissione di avanzamento.

Infine, del tutto prive di pregio appaiono le argomentazioni sviluppate dal ricorrente nelle note di udienza e su cui il difensore ha posto l'accento in sede di discussione.

In primo luogo, nessun rilievo assume il richiamo operato all'art. 5 della legge n.84/55, il quale si limita a prevedere che i marescialli maggiori possano conseguire la nomina a sottotenente di complemento "…*anche se appartengano alla Forza in congedo quali trattenuti o richiamati*", circostanza corrispondente alla fattispecie di cui al punto 4 dell'art. 8 della legge 915/42, e che nulla aggiunge rispetto al tema *decidendum*, ovvero la decorrenza del collocamento nella categoria dei Sottotenenti di complemento,

essendo invero indifferente che la domanda sia presentata da un militare ancora in servizio ovvero, come il ricorrente, già in congedo.

Del tutto incomprensibile appare inoltre, rispetto alla questione controversa, il ragionamento svolto con riferimento all'entrata in vigore, in epoca successiva alla presentazione della domanda, del Dlgs del 27/12/2019 n. 172, recante Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, il cui art. 27 ha introdotto il comma 3 *bis* all'art. 2 del d.lgs. 69/2001.

Al riguardo, è sufficiente considerare che al momento della presentazione della domanda, l'art. 2 del d.lgs. 69/2001, recante il Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, da ritenersi applicabile *ratione temporis* al procedimento finalizzato al conferimento del nuovo status giuridico del ricorrente, prevedeva espressamente al comma III che "*Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva nonché quelli della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente.*"

Trattasi dunque di disposizione che si limita a prevedere l'iscrizione in appositi e distinti ruoli dei militari, confermando peraltro la diversità della categoria dell'ausiliaria rispetto a quella della riserva di complemento.

Non si vede dunque come tale disposizione possa aver previsto che il militare transitato nel ruolo della riserva di complemento mantenga contemporaneamente la collocazione in ausiliaria.

Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, le domande presentate dal ricorrente in via principale e in via subordinata devono ritenersi prive di fondamento e vanno dunque rigettate.

La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.

**PER QUESTI MOTIVI**

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso **n.38059**, lo rigetta.

Spese compensate.

Così deciso, in Bari, all'udienza in data 28 maggio 2026.

**IL GIUDICE**

Depositata il 04/06/2026 Andrea Costa

Il Funzionario F.to digitalmente

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali

**DISPONE**

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

**IL GIUDICE**

Depositata il 04/06/2026 Andrea Costa

Il Funzionario F.to digitalmente

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Bari, 04/06/2026

Il Funzionario

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente